

CONTRATTO DOPO CONTRATTO

a cura dell'Avv. Giampaolo Pacini*

32

L nuovo cellulare non funziona, la riparazione della videocamera è stata fatta male, il nuovo camper presenta dei vizi tali da dover stare più in officina che nel parcheggio di casa: chiunque di noi ha avuto modo di dover affrontare questi problemi e mille altri dello stesso genere seppur con oggetti diversi.

Come accennato nello scorso numero di questa rivista il decreto legislativo del 2 febbraio 2002, emanato in attuazione della direttiva comunitaria 1999/94 CE, rappresenta una vera e propria rivoluzione in questo settore. Si devono ora analizzare in concreto le novità introdotte da tale nuova normativa.

> AMBITO DI APPLICAZIONE E NULLITA' DI PATTI CONTRARI

Innanzitutto si deve individuare a quali contratti, a quali beni ed a quali soggetti è applicabile la nuova normativa.

Le nuove norme si applicano non soltanto ai contratti di vendita di beni di consumo, ma anche ai **tipi di contratto** ad essi assimilati come ai contratti di permuta, di somministrazione, di appalto, di opera e a tutti gli altri contratti finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre (si pensi al caso in cui si incarica un falegname di fabbricare una libreria, una porta o quant'altro).

La garanzia considerata dalle nuove norme riguarda soltanto i **beni** mobili di consumo, con esclusione dunque di quelli immobili e dei servizi. Per bene di consumo si intende "...qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne i beni di oggetti di vendita forzata ... acqua e gas quando non confezionati... l'energia elettrica...". Per i beni immobili e per gli acquisti di beni mobili effettuati entro il 23.3.02 si applicano pertanto le vecchie norme sulla garanzia.

Le disposizioni, inoltre, si applicano unicamente a favore di

APPLICAZIONE PRATICA DELLE NUOVE NORME A TUTELA DEI CONSUMATORI.

alcuni **soggetti** e cioè dei consumatori che non acquistino in veste di professionisti. Per chiarire, si applicherà quanto previsto dal legislatore solo nel caso, ad esempio, di un trattore acquistato da un privato ma non se la stessa macchina viene venduta a una società che si occupa di agricoltura.

E' importante sottolineare che in tale materia vige il principio della **imperatività** – peraltro già affermato dalle norme sulle clausole vessatorie – per cui è nullo ogni patto volto a limitare od escludere i diritti previsti dalla nuova legge a favore del consumatore nei confronti del venditore. In buona sostanza il consumatore non può in nessun modo rinunciare ai diritti previsti per la nuova garanzia.

> VIZIO E CONFORMITA' DEL BENE ACQUISTATO

Il concetto di vizio è rimasto invariato: si definisce vizio quello che rende il bene acquistato inidoneo all'uso a cui è destinato o che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore.

La novità introdotta dalle nuove norme concerne invece il **concetto di conformità del bene al contratto**: il venditore ha infatti l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto.

La conformità potrà essere valutata sotto diversi profili:

- della idoneità del prodotto a un uso normale ovvero all'uso al quale è abitualmente destinato;
- della sua idoneità a un uso "speciale", ovvero a un uso particolare voluto dal consumatore e rappresentato al venditore in fase di acquisto;

* Avvocato dello studio legale Pacini-Benvenuti-Burchi di Firenze